

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII  
N. 130

## RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 1985

### Risoluzione

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una decisione relativa allo sviluppo coordinato di procedure amministrative informatizzate (progetto CD)

*Annunziata il 3 gennaio 1986*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),

consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del Trattato CEE (doc. C2-58/85),

rammentando la sua risoluzione del 13 giugno 1985 sul consolidamento del mercato interno (2) nonché la risoluzione del 24 maggio 1985 sulla realizzazione di un programma a lungo termine d'impie-

go della telematica nei sistemi di informazione (3),

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-144/85),

visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione tenutasi a Milano il 28 e 29 giugno 1985, ha disposto la convocazione della conferenza intergovernativa, tra l'altro, affinché vengano realizzati gli

(1) G.U. n. C-167 del 6 luglio 1985.

(2) G.U. n. C-175 del 15 luglio 1985, pag. 229.

(3) G.U. n. C-172 del 2 luglio 1984.

obiettivi che esso si è fissato soprattutto in relazione al completamento del mercato interno entro il 1992,

1. — Accoglie con favore la proposta, in quanto favorisce lo sviluppo di sistemi informatizzati nel commercio estero, elaborando rapidamente ed efficacemente le informazioni necessarie all'amministrazione dell'unione doganale, degli strumenti di politica commerciale della Comunità nonché dei mercati agricoli;

2. — Sostiene la necessità di una ulteriore interrelazione tra il progetto CD e il programma CADDIA;

3. — Sottolinea che l'impiego delle nuove tecnologie deve venire circoscritto all'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema di informazione comunitario utilizzato per l'attuazione dell'unione doganale, della politica agricola comune nonché per l'elaborazione e valutazione delle statistiche sul commercio estero;

4. — Ricorda al Consiglio l'obbligo degli Stati membri di non adottare alcun provvedimento che abbia per conseguenza di allontanare la Comunità dall'obiettivo di completare il mercato interno, previsto nelle conclusioni del Consiglio europeo di Milano;

5. — Ammonisce la Commissione ad attenersi al programma che si è prefisso al paragrafo 46 del suo Libro bianco sul completamento del mercato interno:

« Nella prima fase si porrebbe l'accento sul trasferimento da realizzare, possibilmente entro il 1988, dei controlli e delle formalità dagli uffici di frontiera agli uffici interni. Nella seconda fase l'obiettivo sarebbe di coordinare le politiche e di armonizzare le legislazioni, in modo da poter abolire interamente per il 1992 le barriere e i controlli alle frontiere interne »;

6. — Nota che la proposta della Commissione nella sua forma originaria comporta il pericolo di perpetuare i confini

interni prevedendo l'installazione di sistemi informatizzati;

7. — Fa notare alla Commissione che, in seno al comitato di gestione da istituire per l'attuazione del progetto CD, essa deve premere sugli Stati membri affinché non vengano approvati i progetti di investimento delle autorità doganali che abbiano per obiettivo di installare elaboratori elettronici ai confini interni della Comunità;

8. — Invita la Commissione a far sì che gli stanziamenti previsti nell'ambito del progetto CADDIA non vengano utilizzati per richiedere dati supplementari ai confini interni, in quanto ciò rappresenterebbe una utilizzazione abusiva di tali stanziamenti;

9. — Ritiene opportuno, ai fini della chiarezza del testo, raccogliere in un articolo le norme relative al comitato di gestione;

10. — Invita la Commissione a far proprie, in conformità dell'articolo 149, secondo comma, del Trattato CEE, le modifiche apportate alla proposta;

11. — Invita la Commissione a elaborare una relazione da cui emerga in quale misura siano già installati ai confini interni della Comunità elaboratori elettronici per il controllo di persone e di merci e quali Stati comunitari prevedano di installare altri sistemi di elaboratori elettronici ai confini interni della Comunità;

12. — Incarica il suo Presidente di trasmettere il testo della proposta nella versione approvata dal Parlamento e la relativa risoluzione, corredata dalla relazione della commissione, al Consiglio, alla Commissione, quali parere del Parlamento e, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri.

H.-J. OPITZ  
*Segretario Generale*

WINSTON GRIFFITHS  
*Vicepresidente*

## Decisione del Consiglio relativa allo sviluppo coordinato di procedure amministrative informatizzate (progetto CD)

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1)

Preambolo immutato.

Primo e secondo considerando, immutato.

Considerando che, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, le proposte di informatizzazione devono essere considerate soluzioni provvisorie fino a quando gli scambi interni non saranno completamente affrancati dai controlli.

Quarto e quinto considerando immutati.

## ART. 1.

Immutato.

## ART. 2.

Paragrafo 1 immutato.

2. Nel quadro del progetto CD devono essere avviate le seguenti azioni in-tese a:

a) Coordinare la progettazione e l'approntamento da parte delle amministrazioni doganali degli Stati membri e della Commissione dei sistemi informatizzati riguardanti le importazioni, le esportazioni e, fino all'abolizione completa dei controlli che li riguardano, gli scambi intracomunitari.

## TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

*Identico.*

*Identico.*

Considerando che, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, le proposte di informatizzazione devono essere considerate soluzioni provvisorie fino a quando gli scambi interni non saranno completamente affrancati dai controlli, né devono indurre a installare nuove capacità di informatizzazione o a richiedere dati supplementari ai confini interni della Comunità.

*Identico.*

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

*Identico.*

2. Nel quadro del progetto CD devono essere avviate le seguenti azioni in-tese a:

a) Coordinare la progettazione e l'approntamento da parte delle amministrazioni doganali degli Stati membri e della Commissione dei sistemi informatizzati riguardanti le importazioni, le esportazioni e, fino all'abolizione completa dei controlli che li riguardano, gli scambi intracomunitari in relazione ai quali i sistemi computerizzati vanno programmati in modo da evitare la rilevazione di dati ai confini interni della Comunità.

(1) Testo completo cfr. G.U. n. C-167 del 6 luglio 1985, pag. 3.

Lettere *b)*, *c)* e *d)* immutate.

ART. 3.

Immutato.

ART. 4.

1. È stato istituito un comitato per l'attuazione del progetto per assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1 paragrafo 2.

2. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato fissa il proprio regolamento interno.

3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4 e 5, la Commissione e gli Stati membri riuniti in seno al comitato ed operanti di concerto, disimpegnano, in ordine alle questioni relative al progetto CD, i compiti seguenti:

lettere *a)*, *b)* e *c)* immutate.

Paragrafo 4 immutato.

5. Il rappresentante della Commissione presenterà al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato si pronuncia su detto progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in oggetto. Esso si pronuncia a maggioranza qualificata, applicando ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

*a)* La Commissione adotta i provvedimenti contemplati qualora risultino conformi al parere del Comitato.

*b)* Qualora tali provvedimenti non siano conformi al parere del Comitato oppure in assenza di detto parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da adottare. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

1. **Soppresso.**

2. **Soppresso.**

*b)* **Soppressa.**

c) Se entro un termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione della proposta al Consiglio quest'ultimo non si è pronunciato, i provvedimenti proposti sono adottati dalla Commissione.

## ART. 4-bis.

Immutato.

c) **Soppressa.**

## ART. 4-bis.

1. È istituito un comitato per l'attuazione del progetto per assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1 paragrafo 2.

2. Il Comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato fissa il proprio regolamento interno.

3. Il rappresentante della Commissione presenterà al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato si pronuncia su detto progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in oggetto. Esso si pronuncia a maggioranza qualificata, applicando i voti degli Stati membri e la ponderazione di cui all'articolo 148, del paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

a) La Commissione adotta i provvedimenti contemplati qualora risultino conformi al parere del Comitato.

b) Qualora tali provvedimenti non siano conformi al parere del comitato oppure in assenza di detto parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da adottare. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

c) Se entro un termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione della proposta al Consiglio quest'ultimo non si è pronunciato, i provvedimenti proposti sono adottati dalla Commissione.

## ART. 5.

Identico.